

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AQUINO, MICHELINI, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 31 ottobre 1968

Concessione speciale agli studenti universitari per i viaggi sulle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di disagio economico in cui si trova una numerosissima schiera di studenti universitari che sono costretti a doversi spostare più volte alla settimana dalle loro abituali residenze fino alle sedi di Università, e le esigenze che nel corso degli studi gli stessi studenti hanno, di doversi spostare per particolari ricerche ed osservazioni scientifiche, anche in luoghi distanti dalle sedi, ci ha spinto a sottolineare la necessità di estendere per gli universitari le agevolazioni ferroviarie, già stabilite per gli assistenti e per i professori di ruolo.

Tale concessione, si intende, durerà solo per il periodo di effettiva iscrizione nel termine del corso di laurea e fino ad un anno oltre tale termine, allo scopo evidente di facilitare i corsi di frequenza prima degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

La agevolazione che condensiamo negli articoli che seguono, vuole anche intendersi un incoraggiamento alla presenza ed alla frequenza negli istituti, specie in quelli scien-

tifici. Né deve valere la tesi con cui, molte volte si è risposto alle mentovate esigenze, che gli studenti hanno prospettato richiamandosi alle facilitazioni, possibili attraverso gli abbonamenti speciali concessi a tutti gli studenti, poiché l'abbonamento mentre è conveniente per quelle categorie che viaggiano quotidianamente (studenti liceali ed altri) non facilita per niente gli universitari che si spostano solitamente al termine ed all'inizio della settimana.

Nel clima poi, di ristrutturazione dell'ordinamento degli studi universitari, crediamo che un provvedimento del genere, che non aggraverà il bilancio del Ministero dei trasporti, poiché la riduzione ne incrementerà le entrate con l'aumento del numero dei viaggi e del chilometraggio-biglietto, costituirà certamente un primo, ma opportuno riconoscimento dei bisogni e delle esigenze del mondo giovanile universitario a cui tutto il Parlamento dovrebbe benevolmente guardare, avvantaggiando non poco le classi disagiate ed incoraggiando i padri di famiglia, sgravandoli di una spesa, talvolta pesante.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli studenti universitari è accordata, secondo le norme di cui all'articolo 2, una concessione speciale per i viaggi sulle ferrovie dello Stato pari a quella praticata al personale in servizio attivo delle Amministrazioni dello Stato di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1962 « Approvazione del nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

ART. 2.

La concessione di cui all'articolo 1 è accordata agli studenti regolarmente iscritti in una facoltà universitaria, su istanza corredata del certificato d'iscrizione e con decorrenza dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

La concessione può essere rinnovata fino alla concorrenza massima del numero degli anni del corso universitario più uno.

ART. 3.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a stabilire con proprio decreto le altre modalità per il rilascio della concessione.